Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 25 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 585.

Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591 e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429 ed il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe e le retribuzioni dei salariati dello Stato sono stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto, viste dal Ministro per il tesoro, e cioè:

a) per i capi operai, sorveglianti e simili, operai permanenti, operai temporanei ed operai giornalieri, dalla tabella *A*;

b) per i salariati temporanei della Marina militare con qualifica di « agenti ausiliari dei fari », dalla tabella *B*;

c) per gli incaricati stabili addetti a pubblici servizi, dalla tabella *C*.

Agli operai giornalieri va assegnata la paga iniziale della categoria nella quale, per le mansioni da espletare, dovrebbero essere inquadrati.

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti a pubblici servizi.

Art. 2.

Ai personali di cui al precedente art. 1 è esteso il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, relativo alla soppressione delle aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.

Art. 3.

Nelle paghe e nelle retribuzioni di cui alle annesse tabelle resta assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di 24.000 lire annue, l'indennità mensile di carovita istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni restando ridotta di uguale importo l'indennità stessa.

Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le aliquote di maggiorazione per i compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e per i soprassoldi di responsabilità restano fissate come segue:

a) da un minimo del 7,50 % ad un massimo del 15 %, secondo le norme dei regolamenti speciali di ciascuna Amministrazione, per il lavoro straordinario diurno;

b) nel 15 % per il lavoro notturno e festivo;

c) in misura non eccedente il 20 % per il guadagno del « cottimo ». Eccezionalmente, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali è consentito elevare detta aliquota al 25 %;

d) in misura non eccedente il 10 % per i soprassoldi di cui all'art. 230, lettera *g)*, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Dette aliquote di maggiorazione vanno calcolate per la determinazione del guadagno di cottimo e dei soprassoldi, sulla sola paga, di cui alle annesse tabelle, mentre per i compensi del lavoro straordinario, diurno e notturno, e del lavoro festivo, le aliquote di maggiorazione vanno calcolate sulle paghe stesse integrate della quota di carovita di cui al penultimo comma del presente articolo.

Per i soprassoldi determinabili in misura fissa, anzichè in relazione alla paga, resta ferma la facoltà di cui al 1° comma dell'art. 230 del regolamento generale per i salariati statali, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato dall'art. 9 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398.

Sono esclusi dal conferimento delle funzioni di capo squadra o capo gruppo, e dal godimento del relativo soprassoldo, i salariati che non siano preposti a squadre o a gruppi di almeno cinque operai.

Nulla è innovato al disposto del terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, giusta il quale, nella determinazione dei compensi per il lavoro straordinario (diurno e notturno) e festivo, va compresa l'aliquota dell'indennità di carovita, secondo le modalità indicate al comma 5, lettera *b)*, dell'art. 2 di detto decreto, previa detrazione, dall'aliquota stessa, delle L. 2000 mensili consolidate nella paga ai sensi del precedente art. 3.

Il lavoro notturno di carattere ordinario o compensativo, è retribuito colla sola maggiorazione del 15 % sulla paga.

Art. 5.

E' concesso a tutto il personale salariato, comunque denominato, che se ne renda meritevole, un premio giornaliero di presenza ragguagliato:

a) a un ottavo della paga media giornaliera lorda del rispettivo gruppo o categoria, per i salariati retribuiti con paga giornaliera;

b) a un duecentesimo della sola retribuzione media mensile lorda relativa al grado rivestito per i salariati la cui retribuzione sia stabilita in ragione mensile.

Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, gli assegni « ad personam » ed accessori di qualsiasi natura ancorchè ragguagliati alla paga o retribuzione ed utili ai fini di pensione, ed è, altresì, esclusa la indennità di carovita.

Il premio è concesso ai salariati che abbiano dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, per le sole giornate di effettiva presenza in servizio, in sede o fuori sede, ed escluse, in ogni caso, le assenze da qualsiasi motivo determinate, anche se per festività, licenze retribuite o non, malattia ed altre cause comunque giustificate.

Non spetta neppure nei giorni festivi in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

Detto premio è diviso in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro e ogni ora di assenza dal servizio, anche se giustificata, importa la detrazione di una quota oraria.

Le ore di lavoro straordinario non danno diritto ad alcuna quota di premio.

Nelle denuncie di infortunio il premio di presenza non va compreso tra gli elementi del salario da segnalare all'Istituto assicuratore per gli effetti della relativa indennità o rendita, nè deve essere incluso tra le competenze da assoggettare al contributo in favore dell'Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 6.

A tutti i salariati è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Detta gratificazione è commisurata:

a) a una mensilità di retribuzione e di indennità di carovita, escluse le quote complementari, per gli incaricati stabili;

b) a 30 giornate di paga, oltre all'indennità di carovita mensile, escluse le quote complementari, per i salariati pagati per tutti i giorni dell'anno;

c) a 25 giornate di paga, oltre all'indennità di carovita mensile, escluse le quote complementari, per i salariati pagati nelle sole giornate lavorative;

e va corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni per i casi *a*) e *b*) e superiore a 13 giorni per il caso *c*) e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di assenza che non comportino il diritto alla paga o retribuzione, mentre per le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia il relativo rateo viene determinato nello stesso rapporto della indennità d'infortunio e del sussidio di malattia effettivamente percepito, rispetto alla paga o retribuzione.

Identico criterio va seguito nei casi in cui la paga, o retribuzione, sia corrisposta in misura ridotta.

La gratificazione non spetta ai salariati espulsi, nè a quelli licenziati per procedimento penale, per assenze arbitrarie, o per loro volontà.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento.

Art. 7.

Per la classificazione e l'attribuzione delle paghe fissate dall'annessa tabella *A* debbono essere osservati i seguenti criteri:

1. — Classificazione in categorie:

La classificazione dei salariati nelle categorie previste dalla predetta tabella *A* è fatta con provvedimenti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, secondo la qualifica di mestiere e la specializzazione dei salariati stessi, senza oltrepassare, nei riguardi dei salariati permanenti, il numero massimo già fissato dalle disposioni di legge delle singole Amministrazioni per ciascuno dei gruppi di cui alla tabella *A* allegata al regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Nel gruppo « capi operai », « sorveglianti o simili » sono classificati esclusivamente i salariati di ruolo aventi le predette denominazioni.

Gli operai permanenti specializzati e gli operai temporanei specializzati sono inquadrati nella prima categoria della stessa tabella.

Gli operai temporanei « qualificati » sono inquadrati nella seconda categoria della tabella medesima e nella stessa categoria sono classificati quelli, tra gli operai permanenti che finora hanno fatto parte del terzo gruppo (operai comuni), i quali, secondo le norme particolari delle rispettive Amministrazioni, esplichino attività propria della seconda categoria (qualificati).

Gli operai permanenti « comuni », che non vengono passati nella seconda categoria, e gli operai temporanei « comuni » sono classificati nella terza categoria.

Nella quarta categoria sono classificati esclusivamente operai temporanei con mansioni di « manovali » o simili.

Nella quinta categoria sono classificati esclusivamente salariati temporanei assunti come « apprendisti ».

Nella sesta categoria sono classificate le operaie permanenti « specializzate », o « di controllo o sorveglianza », e le operaie temporanee « specializzate ».

Nella settima categoria sono classificate le operaie permanenti « comuni » e le operaie temporanee « comuni ».

Il numero complessivo dei salariati permanenti classificati nella seconda e nella terza categoria non deve superare, comunque, quello già stabilito per l'organico del terzo gruppo, compresi, in esso, gli eventuali posti in soprannumero consentiti da speciali disposizioni di legge.

I salariati temporanei della Marina militare con qualifica di « agenti ausiliari dei fari » sono classificati nelle quattro categorie di cui all'annessa tabella *B*, a seconda della loro specializzazione e della loro destinazione alle varie categorie di segnalamenti.

Per gli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi (tabella *C*) restano invariate le classificazioni previste dalle norme in vigore.

2. — Attribuzione delle nuove paghe agli operai permanenti.

Ai capi operai, sorveglianti e simili, ai quali è assegnata una delle prime quattro classi di paga della tabella in vigore al giorno anteriore alla data da cui ha effetto il presente decreto, viene attribuita la prima classe di paga dell'annessa tabella *A;* a quelli ai quali era assegnata la quinta paga, o la sesta, o la prima eccezionale, o la seconda eccezionale, della precedente tabella, viene attribuita, rispettivamente, la seconda, la terza, la quarta e la quinta classe di paga della stessa tabella *A*.

I « capi operai, sorveglianti e simili » inquadrati nella sesta classe di paga della precedente tabella che però contino, alla data da cui ha effetto il presente decreto, non meno di cinque anni di anzianità in detta paga ed abbiano conseguito ininterrottamente la qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio, vengono inquadrati senz'altro nella quinta classe di paga della nuova tabella.

Se, invece, contino in detta sesta classe di paga della precedente tabella meno di cinque anni di anzianità, ma almeno due, vengono inquadrati nella quarta classe di paga della nuova tabella, a condizione che siano classificati almeno « buoni ».

Essi conseguiranno l'avanzamento alla quinta classe di paga al compimento del periodo di cinque anni dacchè furono assegnati alla sesta classe di paga della precedente tabella, purchè nel quinquennio immediatamente anteriore al compimento di quel periodo, abbiano sempre conseguito la qualifica di « ottimo ».

Parimenti, alla quinta classe di paga vengono assegnati i « capi operai, sorveglianti e simili » che contino almeno un triennio di permanenza nella prima paga eccezionale della precedente tabella o che, pur non avendo compiuto detto triennio, contino cumulativamente un quinquiennio di permanenza nella sesta classe di paga e nella prima eccezionale della precedente tabella, ferma la condizione del possesso della qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio.

Agli operai permanenti « specializzati », inquadrati nella prima categoria della tabella *A* viene assegnata la classe di paga di detta tabella:

1ª se già in godimento della prima classe di paga del gruppo specializzato;

2ª se già in godimento della seconda classe di detto gruppo;

3ª se già in godimento della terza classe di detto gruppo;

4ª se già in godimento della quarta classe di detto gruppo;

5ª se già in godimento della quinta classe di detto gruppo;

6ª se già in godimento della sesta classe di detto gruppo;

7ª se già in godimento della settima classe di detto gruppo;

8ª se già in godimento della prima eccezionale di detto gruppo;

9ª se già in godimento della seconda eccezionale di detto gruppo.

Agli operai « specializzati », già in godimento della settima classe di paga della precedente tabella, che però contino almeno cinque anni di permanenza in tale paga e siano stati qualificati « ottimi » ininterrottamente nell'ultimo quinquennio, viene assegnata senz'altro la nona classe di paga e se non raggiungano il predetto periodo di anzianità ma contino almeno due anni di permanenza nella settima classe di paga della precedente tabella e siano classificati almeno « buoni », sono inquadrati nell'ottava classe di paga. Essi conseguiranno l'avanzamento alla nona classe al verificarsi delle stesse condizioni di cui al precedente terzo comma.

Parimenti alla nona classe di paga vengono assegnati gli operai permanenti « specializzati » in godimento della prima paga eccezionale, ove per essi sussistano le condizioni di anzianità e di qualifica indicate al 5° comma del presente paragrafo.

Agli operai permanenti che siano inquadrati nelle categorie seconda, terza, sesta e settima della tabella *A* viene assegnata la classe corrispondente a quella che era loro attribuita in base alla tabella 5ª del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni.

La nona classe di paga della seconda categoria (« qualificati ») viene assegnata soltanto agli operai, (eventualmente trasferiti in detta categoria dal terzo gruppo della precedente tabella di classificazione) che, alla data da cui ha effetto il presente decreto, contino almeno tre anni di anzianità nell'ottava classe di paga ed abbiano riportato ininterrottamente nell'ultimo quinquennio la qualifica di « ottimo ».

3. — Attribuzione delle paghe agli operai temporanei (esclusi quelli di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1).

Dopo aver classificato gli operai temporanei nelle rispettive categorie secondo le norme del precedente paragrafo 1, le competenti Amministrazioni assegneranno loro le paghe previste dalla tabella *A* col seguente procedimento:

per ciascun operaio dovrà da prima ricercarsi, nella tabella *D* di raffronto, allegata al presente decreto, la classe di paga della rispettiva categoria, che nella sua misura sia perfettamente uguale o, ove non sussista uguaglianza, sia più prossima per eccesso alla paga di cui l'operaio fruiva il giorno 31 agosto 1946.

Rilevata, così, la nuova classe di paga, si dovrà assegnare all'operaio, quella di classe corrispondente della tabella *A*, della medesima categoria.

Art. 8.

I miglioramenti economici derivanti dalla prima applicazione del presente decreto, eccezione fatta per il premio di presenza e per la tredicesima mensilità di cui ai precedenti articoli 5 e 6, riducono o riassorbono qualsiasi assegno « ad personam », eventualmente in godimento alla data dalla quale ha effetto il presente decreto.

Art. 9.

Le norme del testo unico di legge per i salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, sono

abrogate ove contrastino con quelle del presente decreto.

Con separati provvedimenti saranno emanate nuove norme per il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'inquadramento economico professionale dei salariati dello Stato.

Art. 10.

Le norme contenute nel primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, si applica anche per la liquidazione della pensione ai salariati statali cessati dal servizio a partire dal 1° settembre 1946, per i quali, nella formazione della media triennale, si devono prendere per base, in sostituzione delle paghe e retribuzioni effettivamente percette secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, le corrispondenti nuove paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Da quest'ultima data sono soppressi, nei confronti dei salariati statali comunque denominati, tutti gli assegni eventualmente in godimento a titolo di premio perequativo orario, o di carattere analogo e sono soppressi, altresì, i premi di operosità e di rendimento di cui all'art. 71 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai personali dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria e da quella postelegrafonica, aventi qualifiche salariali e che ne disimpegnino le relative mansioni, pei quali continuano ad avere vigore le norme particolari dei rispettivi ordinamenti.

Per i salariati il cui rapporto di lavoro sussista alla data del 1° settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 6 nei limiti ed alle condizioni in essa previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 82. — FRASCA

TABELLA *A*

Paghe giornaliere dei salariati permanenti e temporanei

Classi di paga	Gruppo dei Capi operai	1ª Categoria (specializzati)	2ª Categoria (qualificati)	3ª Categoria (comuni)	4ª Categoria (manovali)	5ª Categoria (apprendisti)	6ª Categoria (operaie « specializzate » o di « controllo o sorveglianza »)	7ª Categoria (operaie comuni)
1ª	369,60	316 —	275,60	263,20	251,20	174,40	261,60	216,80
2ª	375,20	322,40	282,80	265,60	253,60	180 —	264,80	220,80
3ª	380,80	328,80	290 —	269,60	256,80	—	268 —	224,80
4ª	386,40	335,20	297,20	272,80	260 —	—	271,20	228,80
5ª	392,80	341,60	304,40	276,80	263,20	—	274,40	232,80
6ª	—	348 —	311,60	280,80	266,40	—	277,60	236,80
7ª	—	354,40	318,80	284,80	269,60	—	280,80	240,80
8ª	—	360,80	326	288,80	272,80	—	284 —	244,80
9ª	—	369,60	336,80	—	—	—	—	—

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
BERTONE

TABELLA *B*

Paghe giornaliere dei salariati temporanei della Marina militare con denominazione di « Agenti ausiliari dei fari ».

Qualifica del personale	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° al l'8° anno	Dal 9° in poi
Agenti ausiliari specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	220	240	256	276
Agenti ausiliari non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	208	222	234	242
Agenti ausiliari per segnalamenti di 2ª categoria . .	200	212	220	225
Agenti ausiliari per segnalamenti di 3ª categoria .	136	150	160	170

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
BERTONE

TABELLA *C*

Retribuzione mensile degli incaricati stabili addetti a pubblici servizi

Classe di retribuzione	Per la vigilanza finanziaria, marittima e lacuale			Per i servizi delle strade nazionali e tronchi idraulici			
	Gruppo I	Gruppo II		Gruppo III		Gruppo IV	
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Cantonieri scelti 1ª classe	Cantonieri scelti 2ª classe	Cantonieri	Guardiani idraulici
1ª	8.000	7.400	6.700	7.300	7.000	6.700 (1)	6.600
2ª	8.250	7.550	6.850	7.400	7.100	6.800	6.700
3ª	8.500	7.700	7.000	7.590	7.200	6.900	6.900
4ª	8.800	7.850	7.200	7.600	7.300	7.000	7.100
5ª	9.100	8.000	7.400	—	—	—	—

(1) Retribuzione unica degli allievi cantonieri.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
BERTONE

TABELLA *D*

Tabella di raffronto per determinare preliminarmente la classe di paga da riferire alla tabella A per l'assegnazione della paga effettiva.

Classi di paga	1ª Categoria (specializzati) mercede giorn.	2ª Categoria (qualificati) mercede giorn.	3ª Categoria (comuni) mercede giorn.	4ª Categoria (manovali) mercede giorn.	5ª Categoria (apprendisti) mercede giorn.	6ª Cat. (operaie specializzate o di controllo o sorveglianza) merced. giorn.	7ª Categoria (operaie comuni) mercede giorn.
1ª	162,40	131,20	125,60	120,80	88,80	119,20	87,20
2ª	168 —	136 —	129,60	124 —	94,40	122,40	90,40
3ª	172,80	140,80	133,60	128 —	—	125,60	94,40
4ª	178,40	145,60	137,60	132 —	—	128,80	97,60
5ª	183,20	150,40	141,60	136 —	—	132 —	101,60
6ª	188,80	154,40	145,60	140 —	—	135,20	104,80
7ª	193,60	159,20	150,40	144 —	—	138,40	108 —
8ª	199,20	164 —	154,40	148 —	—	141,60	112 —
9ª	214,40	190,40	—	—	—	—	—

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
BERTONE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946, n. 586.

Nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;
Visto il decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli del personale amministrativo, gruppo *A*, del personale d'ordine, gruppo *C* e del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti in conformità della tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto, un posto di grado 7°, gruppo *A* del ruolo amministrativo, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, può essere conferito ad un funzionario di grado 7° di gruppo *A* di altra Amministrazione statale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presti servizio da almeno sei mesi alla dipendenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il funzionario prescelto, ai sensi del comma precedente, prenderà nel ruolo il posto che gli compete in base all'anzianità di servizio maturata nel corrispondente grado 7° del ruolo di provenienza conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di servizio del ruolo da cui proviene.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e successive modifiche, la metà dei posti che alla data del presente decreto risultano disponibili nei gradi iniziali del ruolo di gruppo *C* e di quelli del personale subalterno e degli agenti tecnici può essere conferita mediante concorsi per titoli ai quali possono partecipare gli avventizi dell'Amministrazione dello Stato che siano provvisti del titolo di studio e degli altri requisiti necessari per l'ammissione ai ruoli cui appartengono i posti ai quali concorrono e che prestino servizio da almeno tre anni nell'Amministrazione dello Stato.

Nei concorsi che verranno banditi, in applicazione del precedente comma, saranno osservate le norme in vigore a favore degli idonei appartenenti a categorie che hanno diritto a precedenza nella nomina.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 88. — FRASCA

TABELLA

Personale amministrativo.

Gruppo A

Gradi	Qualifiche	Num. dei posti
4°	— Direttori generali	4 (1)
5°	— Ispettori generali	4
6°	— Direttori capi divisione	17 (2)
7°	— Capi sezione	18 (2)
8°	— Consiglieri	19 (2)
9°	— Primi segretari	24 (2)
10°	— Segretari	32 (2)
11°	— Vice segretari	
		118

Personale d'ordine.

Gruppo C

Gradi	Qualifiche	Num. dei posti
9°	— Archivisti capi	5
10°	— Primi archivisti	16
11°	— Archivisti	26
12°	— Applicati	39
13°	— Alunni d'ordine	10
		96

Personale subalterno.

Qualifiche	Num. dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	3
Commessi o uscieri capi	13
Uscieri	14
Inservienti	6
Capo agente tecnico	1
Agente tecnico	1
	39

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(1) I posti di grado 4° del ruolo amministrativo sono comprensivi del posto istituito con il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 308.

(2) Comprensivi di due posti di direttore capo divisione; comprensivi di due posti di capo sezione; comprensivi di un posto di consigliere; comprensivi di due posti di primo segretario; comprensivi di due posti di segretario o di vice segretario di cui alla tabella C annessa al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830.

Tutti i posti cui fa riferimento la presente annotazione sono transitori e saranno riassorbiti con le prime vacanze che si verificheranno, nei gradi corrispondenti del ruolo, dopo un anno dall'applicazione del presente decreto.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del commissario per la provincia di Vicenza, n. prot. 4810 in data 8 agosto 1945, col quale il sig. Ottavio Brunello veniva nominato commissario del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea;

Ritenuta l'opportunità di porre termine alla gestione commissariale e di procedere alla nomina del presidente del Consorzio predetto;

Vista la lettera n. 1338 in data 8 agosto 1946, con la quale il Prefetto di Vicenza propone per la nomina a presidente dell'ente in parola il dott. prof. Cesare Augusto Meschinelli, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ottavio Brunello cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di commissario del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea.

Art. 2.

Dalla stessa data il dott. prof. Cesare Augusto Meschinelli è nominato presidente del predetto Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 19, foglio n. 71

(325)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza dell'Ente del Tessile Nazionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 1057, che istituisce l'Ente del Tessile Nazionale e ne approva lo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 337, che sopprime l'Ente del Tessile Nazionale e detta norme per la liquidazione del relativo patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Boneschi è nominato commissario liquidatore dell'Ente del Tessile Nazionale, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 337.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza:

1) il dott. Antonio De Porcellinis, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

2) il dott. Ettore Del Prete, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) il rag. Guido Catalani, in rappresentanza dei creditori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1947
Registro Industria e commercio n. 8, *foglio n.* 156. — BRUNO

(355)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1947.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Verona, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 15 novembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Verona, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Verona, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, disposta con decreto in data 15 novembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Verona;

2) incameramento da parte della Cassa medesima del patrimonio dell'ente incorporato;

3) assunzione da parte della Cassa, alle stesse condizioni praticate per i propri dipendenti, del personale del Monte in pianta organica, con effetto, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, dall'atto dell'incorporazione;

4) impegno da parte della Cassa di continuare in Verona l'esercizio del credito pegnoratizio e di destinare una quota parte degli utili netti annuali disponibili a favore delle opere assistenziali della città, come previsto dall'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1938, n. 1279.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1947

(320) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia lavoratori portuali di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1947 il sig. Nardi Maruzzo fu Dante, residente a Livorno, è nominato commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Livorno e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato a carico della Compagnia portuale, di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla paga giornaliera dei lavoratori portuali aumentata del 50 %.

Roma, addì 17 gennaio 1947

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(322)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata nell'anno 1947 per alcune categorie di entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1947, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI E DELLA PESCA.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresa la vendita al dettaglio effettuata dai diretti produttori in negozi fissi ovvero ambulantemente;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata e le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sull'entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a)*: nella misura del 6 % e del 4 %, rispettivamente per i fiori freschi e per i prodotti ortofrutticoli e della pesca, in abbonamento, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1946 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite nel successivo titolo II;

2) per quelli indicati alle lettere *b)*, *c)* e *d)*: nella misura del 4,50 % e del 3 %, rispettivamente per i fiori freschi e per i prodotti ortofrutticoli e della pesca, e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alla lettera *e)*: nella misura del 3 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, compresa l'importazione di pesce fresco, anche congelato, destinato al diretto uso alimentare allo stato naturale. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli e di pesce fresco anche congelato, destinato ad usi industriali, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta la imposta, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

TITOLO II

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN ABBONAMENTO MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI.

Art. 5.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta, nella normale misura del 3 %, si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1946 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) esercenti pubblici esercizi;

2) artigiani ambulanti;

3) esercenti prestazioni al dettaglio;

4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi battelli e gondole;

5) professionisti;

6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;

8) commercianti esercenti la vendità al minuto;

9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da gioco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

locali aperti al pubblico, nei quali si provvede alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime d'imposizione per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20 con unica dichiarazione.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta, compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli, è ridotto del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, numero 762.

Artigiani ambulanti.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulanti (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per tutte le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20 con unica dichiarazione.

Prestazioni al dettaglio.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, qualunque peraltro sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al minuto, l'imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo per tutte le entrate conseguite dall'azienda, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20 con unica dichiarazione.

Professionisti.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *C*-1, anche se l'attività professionale

sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa.

Art. 10.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 5, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 5 per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale e prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'articolo 5.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 11.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 5 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo, non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 12.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo art. 20, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti d'aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Art. 13.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo articolo 20, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggieri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 20 i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gl'introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 14.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti, per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività, a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al minuto.

Art. 15.

Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 3 le vendite effettuate da commercianti dettaglianti, tanto con negozio fisso che ambulanti, di prodotti commerciati a numero, peso o misura, per le quali l'imposta sull'entrata fino al 31 dicembre 1946 è stata corrisposta giusta le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al minuto di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Art. 16.

I commercianti dettaglianti che, oltre alla vendita al minuto di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 5 (gestione di bar, caffè

e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.), sono tenuti a denunziare con unica dichiarazione al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Nel caso di commercianti che provvedono contemporaneamente alla vendita al minuto ed alla vendita all'ingrosso, l'imposta, qualunque sia la prevalenza dell'una nei confronti dell'altra, si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 limitatamente alle vendite al minuto, fermo l'obbligo di assolvere il tributo per le vendite all'ingrosso nei modi e termini normali in base al prescritto documento.

Art. 17.

I commercianti dettaglianti che vendono anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20, soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendite al minuto di prodotti soggetti all'imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra, le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Art. 18.

I commercianti dettaglianti che provvedono contemporaneamente anche alla vendita al pubblico di prodotti che, per non essere comunemente commerciati a numero, peso o misura, non possono formare oggetto di vendita al minuto, qualunque sia la prevalenza delle vendite al minuto nei confronti delle altre, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 per tutte le entrate conseguite in dipendenza della loro attività aziendale.

Art. 19.

A compensazione dell'imposta assolta a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, sulle giacenze di merci esistenti presso i commercianti dettaglianti al 1° gennaio 1947, è consentito un abbuono sulle entrate conseguite dagli interessati nell'anno 1946 da tenersi a base ai fini della determinazione del canone d'imposta per l'anno 1947, pari al 9 % delle entrate medesime.

Dichiarazioni — Liquidazione dell'imposta — Pagamento.

Art. 20.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per il 1947, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1947, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1946, qualunque sia il sistema in base al quale nel detto anno 1946 gli esercenti stessi abbiano assolto l'imposta.

Per gli esercenti che nell'anno 1946, hanno corrisposto l'imposta mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, le entrate conseguite nel detto anno saranno tenute a base sia per l'assestamento del canone dovuto per il 1946, sia per la determinazione di quello relativo all'anno 1947.

Gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che nell'anno 1946 hanno rilasciato biglietti per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali fluviali ed aerei, debbono indicare separatamente nella dichiarazione di cui al precedente primo comma, le somme spettanti alle ditte esercenti detti trasporti, affinchè di esse, in armonia al disposto dell'ultimo comma dell'art. 13, sia tenuto conto ai soli fini dell'assestamento del canone dovuto per il detto anno 1946.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno 1946 o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto pel detto anno 1946, mentre le stesse entrate dovranno essere riportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 1947.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corse dell'anno 1947, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1948 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1947, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura di foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc.) debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nella ultimata stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo d'imposta.

Art. 21.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 20 determinano a norma del primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, il canone per l'anno 1947, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 22.

Per i contribuenti che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone di imposta e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 22.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati in base alla dichiarazione del contribuente a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1947.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 500, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1947.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito a concordato a norma del penultimo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è abbinato alle rate del canone principale ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovute in dipendenza della decisione emanata dalla Commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo, alla quale il contribuente abbia ricorso contro l'accertamento dell'entrata conseguita notificatogli dal competente Ufficio del registro, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1946 nei casi previsti dal secondo e quarto comma dell'art. 20, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1947; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato è abbinata alle rate del canone relativo all'anno 1947 ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1948 ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1947 nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 20, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1948; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato, si corrisponde entro l'anno 1948 alle scadenze dei restanti trimestri solari.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali a norma dell'ultimo comma dell'art. 20 si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la denuncia, e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunziate dal contribuente a fine stagione; la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a concordato dev'essere versata entro un mese dall'avvenuto concordato.

TITOLO III

MENSE E SPACCI MILITARI, AZIENDALI E DI FABBRICA.

Art. 23.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili, che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L.	500
da 5.001 a 50.000	»	1.500
da 50.001 a 500.000	»	3.000
superiore a 500.000	»	5.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi, popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	500
da 51 a 100	»	1.000
da 101 a 500	»	2.000
da 501 a 1.000	»	4.000
da 1.001 a 5.000	»	6.000
da 5.001 a 10.000	»	8.000
oltre i 10.000	»	10.000

Art. 24.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati, l'imposta sull'entrata per ciascun spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L.	1.000
da 5.001 a 50.000	»	2.500
da 50.001 a 500.000	»	5.000
superiore a 500.000	»	10.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi, popolari, l'imposta per ciascuno spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	2.000
da 51 a 100	»	4.000
da 101 a 500	»	7.000
da 501 a 1.000	»	12.000
da 1.001 a 5.000	»	16.000
da 5.001 a 10.000	»	20.000
oltre 10.000	»	25.000

Art. 25.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 23 e 24 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1947 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 1000 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1947, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1947.

Art. 26.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 23 e 24 sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI MUTUE ASSICURAZIONE BESTIAME.

Art. 27.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1947, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di lire 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1948.

TITOLO V

BIRRA.

Art. 28.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata, limitatamente al passaggio posto in essere dal fabbricante, è dovuta, a cura del medesimo, nella misura del 3 %, in abbonamento, mediante il pagamento di canoni al competente Ufficio del registro. Il tributo, avuto riguardo alle particolari condizioni in cui si è venuta a trovare l'industria birraria nel 1946, si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento di esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762, in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno ed in base alla media dei prezzi di vendita dallo stesso fabbricante praticati.

Il canone provvisorio è determinato in relazione ai quantitativi di birra che verranno presumibilmente prodotti nell'anno in corso, da dichiararsi dal fabbricante, al competente Ufficio del registro entro il 28 febbraio 1947.

Art. 29.

Per gli atti economici successivi a quello posto in essere dal fabbricante, come pure per quelli relativi al commercio della birra estera, l'imposta si corrisponde nei modi e termini normali, salvo quanto è disposto dall'art. 5 per le somministrazioni che se ne effettuano nei pubblici esercizi.

TITOLO VI

PERIODO DI VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO.

Art. 30.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1947.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Registro Finanze n. 1, foglio n. 52. — LESEN

(395)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.
Cessioni di valuta di natura finanziaria.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 29 settembre 1931, n. 1207, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, che reca norme per le operazioni in cambi e divise;

Vista la legge 9 gennaio 1936, n. 103, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza dell'ex Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, concernente la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di estendere alle rimesse di natura finanziaria i provvedimenti già previsti per gli esportatori di merci di produzione nazionale;

Decretano:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi metterà a disposizione per l'accreditamento in conti del genere di quelli previsti all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, il cinquanta per cento delle

valute estere accettate in cessione dall'Ufficio stesso e rappresentanti fondi trasferiti in Italia a scopo turistico od a scopo di investimento in Italia od a scopo di mantenimento o di donazione a favore di residenti in Italia.

Per l'utilizzo delle valute estere così accreditate si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, e del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto ha valore per tutte le cessioni di valuta inerenti alle operazioni di cui all'art. 1, effettuate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(402)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, concernente la istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria nella provincia di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1947, deve rettificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel modo seguente: « Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria con l'insegnamento in lingua tedesca in provincia di Bolzano »

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelplanio (Ancona), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(186)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(187)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta), di un mutuo di L. 12.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(188)

Avviso di rettifica

Il decreto interministeriale di data 3 settembre 1946, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 dicembre 1946, concernente l'assunzione da parte del comune di Gabicce di un mutuo di L. 480.000, deve intendersi emanato per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945 e non del disavanzo economico del bilancio 1946, come è stato erroneamente pubblicato.

(335)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T, n. 67, rilasciata il 7 dicembre 1943 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Verona a favore del Banco di Roma - succursale di Verona, per il deposito di L. 100.000 di B.T.N. 1951 4 %, presentati per operazioni di cambio in buoni 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(386)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Lecce il 9 luglio 1943 con n. 222/12314, per buoni Tesoro novennali 1951, del capitale nominale di L. 3500 (tremilacinquecento), con decorrenza dal 15 aprile 1943, intestata a Guglielmi Giuseppe di Pasquale, per conto di Staiano Nicoletta fu Agostino maritata Arasci.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(387)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 26, rilasciata dalla sezione di Tesoreria di Milano in data 20 febbraio 1946 a favore della Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Milano, per il deposito di buoni Tesoro novennali 5 % 1944, per l'importo complessivo di L. 1000 (mille), presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa richiesta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949), serie L n. 386, di L. 4000, intestato a Sforzi Armida, Luciano e Francesco fu Amerigo, minori sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio, ved. Sforzi, vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi a Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 12 settembre 1946

(2855) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 gennaio 1947 - N. 16

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,40
Id. 3,50 % 1902	82 —
Id. 3 % lordo	66,80
Id. 5 % 1935	91,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 5 % 1936	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	9[illegible],50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,70
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa industriale Tolvese, con sede in Tolve

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1946, il dott. rag. Gino Naglia è stato nominato liquidatore della Società cooperativa industriale Tolvese, con sede in Tolve.

(345)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Bari, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Bari è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(443)

Vacanza della cattedra di grammatica greca e latina presso l'Università di Roma, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma è vacante la cattedra di grammatica greca e latina, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(444)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di storia della filosofia nella Università di Napoli indetto nel 1942 - Nuovo giudizio - Presentazione dei documenti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento del ricorso di un candidato, ha annullato gli atti del concorso alla cattedra di storia della filosofia per l'Università di Napoli, espletato nel 1942, e il decreto Ministeriale relativo all'approvazione degli atti del concorso stesso.

Conseguentemente, sentito il parere del Consiglio di Stato, una nuova Commissione giudicatrice formata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dovrà riesaminare i titoli dei candidati.

Gli interessati sono invitati, pertanto, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione superiore - entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che già ebbero a presentare per il concorso predetto.

Nessun nuovo documento, titolo o pubblicazione potrà essere esibito in aggiunta a quelli risultanti dalla copia dell'apposito elenco a suo tempo rimesso al Ministero da ciascun interessato con la domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 21 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

(445)

GIOLETTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.